

DELIBERA N. 144/00

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI EFFETTIVI BASE E DEI LIVELLI TENDENZIALI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO PER OGNI AMBITO TERRITORIALE E PER OGNI ANNO DEL PERIODO 2000-2003 AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE 1999, N. 202/99 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA MEDIA NAZIONALE DEI LIVELLI TENDENZIALI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2004, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 9.4, DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che, qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) accerti, mediante controlli tecnici, la non validità dei dati forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della medesima deliberazione, la data di inizio di applicazione della direttiva in essa contenuta per tale esercente è differita all'anno successivo;
 - l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 202/99 prevede che l'Autorità effettua controlli anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) al fine di verificare che tali dati siano stati registrati secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione;
 - l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 202/99 prevede che, entro il 31 luglio 2000, l'Autorità determini, per ciascun ambito territoriale, il livello effettivo base dell'indicatore di riferimento sulla base dei dati di cui al precedente alinea;
 - l'articolo 7, commi 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, della deliberazione n. 202/99, prevede le modalità per il calcolo, a partire dai livelli effettivi base, dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003;

- l'articolo 9, comma 9.4 della deliberazione n. 202/99 prevede la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 è determinata dall'Autorità con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7.1 della medesima deliberazione;
- Premesso inoltre che:
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 202/99, la medesima deliberazione si applica dall'1 gennaio 2000 agli esercenti del servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolgono l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale (di seguito: esercenti), con più di 100.000 utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT) alla data del 31 dicembre 1998 e che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui all'articolo 16, comma 16.3, della deliberazione n. 128/99;
 - gli esercenti con più di 100.000 utenti BT, alla data del 31 dicembre 1998, sono:
 - a) Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel Distribuzione)
 - b) Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea)
 - c) Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano)
 - d) Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino)
 - e) Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm)
 - f) Azienda energetica consorziale-Etschwerke, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano-Bozen (di seguito: Aec-Ew)
 - g) Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste (di seguito: Acegas)
 - h) Meta - Modena energia territorio ambiente Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena (di seguito: Meta);
 - gli esercenti di cui al precedente alinea hanno fornito all'Autorità i dati previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, con l'eccezione dell'Aec-Ew che ha presentato istanza all'Autorità, con lettera in data 27 ottobre 1999, prot. 2/12437, per l'esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni fino al 31 dicembre 2002;
 - ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, della validità dei dati forniti dagli esercenti, sono stati effettuati n. 12 controlli tecnici presso i principali esercenti, selezionati tenendo conto anche dell'eventuale ottenimento da parte di organismi accreditati della certificazione del sistema qualità;
- Viste:
 - la deliberazione n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
 - la deliberazione n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 e 28 dicembre 1999, n. 202/99;
- Visti:
 - il documento "Rapporto sulla qualità del servizio elettrico nel 1998" approvato dall'Autorità in data 9 febbraio 2000 (PROT. AU/2000/018);
 - il documento per la consultazione "Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1999 (PROT. AU/99/275) e, in particolare il capitolo 8, recante le proposte dell'Autorità circa le modalità di controllo dei dati di continuità forniti dagli esercenti;
- Visto il documento "Proposta di delibera per la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003 ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 e per la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della medesima deliberazione" (PROT. AU/00/213);
- Considerati i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al soprarichiamato documento per la consultazione e, in particolare, i commenti e le osservazioni scritte relative alle proposte dell'Autorità circa le modalità di controllo dei dati di continuità forniti dagli esercenti;
- Considerato che:
 - gli obblighi di registrazione delle interruzioni previsti dalla deliberazione n. 128/99 sono entrati in vigore dall'1 gennaio 2000 per gli esercenti con più di 100.000 utenti BT alla data del 31 dicembre 1998, e che i dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, sono relativi agli anni 1998 e 1999;
 - al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione n. 202/99, la validità dei dati forniti dagli esercenti ai sensi del comma 2.3 del medesimo articolo, sono stati utilizzati i seguenti due indici:
 - 1) un indice di accuratezza delle registrazioni, che esprime la completezza e la bontà delle registrazioni effettuate e che assume valori compresi tra 0 (inaccuratezza) e 100% (massima accuratezza), basato sul numero di interruzioni non registrate, o registrate in modo incompleto o inesatto, ponderato con parametri che esprimono la gravità della mancanza o della incompletezza o inesattezza della registrazione;
 - 2) un indice di precisione, che esprime l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti e che assume valore 0 quando la precisione è massima, basato sullo

- scostamento percentuale della durata complessiva di interruzione per utente, espressa in minuti, stimata in base al controllo tecnico, rispetto alla durata complessiva di interruzione per utente calcolata dall'esercente sul campione di interruzioni sottoposte a controllo;
- in esito ai controlli tecnici effettuati i due indici sopra riportati hanno assunto i valori di cui alla tabella seguente:

| Esercente | Indice di accuratezza | Indice di precisione |
|---|-----------------------|----------------------|
| Enel Distribuzione, Esercizio di Alessandria | 92,5% | 1,18% |
| Enel Distribuzione, Esercizio Lombardia Sud-Ovest | 99,5% | -0,05% |
| Enel Distribuzione, Esercizio metropolitano di Genova | 94,5% | 0,64% |
| Enel Distribuzione, Esercizio di Modena | 97,4% | 2,35% |
| Enel Distribuzione, Esercizio di Ancona | 98,1% | 0,50% |
| Acegas | 96,3% | -0,36% |
| Meta | 78,3% | -13,62% |
| Enel Distribuzione, Esercizio di Lucca | 85,3% | 2,50% |
| Enel Distribuzione, Esercizio metropolitano di Bari | 87,4% | 1,82% |
| Enel Distribuzione, Esercizio di Cagliari | 90,9% | 1,530% |
| Acea | 94,9% | 0,02% |

- Considerato altresì che:
 - dal controllo tecnico effettuato il giorno 21 giugno 2000 presso l'Enel Distribuzione, Esercizio metropolitano di Bari, è emerso che, in tale Esercizio non è rispettato l'obbligo, previsto dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, di dotare tutte le linee esercite in media tensione (di seguito: linee MT) di un sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio;
 - a seguito del controllo tecnico di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto all'Enel Distribuzione, con lettera in data 29 giugno 2000, prot. RM/M00/1389, informazioni, dettagliate anche per ambito territoriale, in merito all'esistenza di linee MT non dotate dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99;
 - l'Enel Distribuzione, con lettera in data 7 luglio 2000, prot. DD/P2000009308, ha fornito le informazioni richieste e i dati di continuità del servizio relativi agli anni 1998 e 1999 per ambiti territoriali, calcolati escludendo gli utenti serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti per le quali l'Enel Distribuzione ha contestualmente presentato istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica; in particolare, l'Enel Distribuzione ha presentato istanza di esenzione totale dagli obblighi di registrazione automatica per gli ambiti territoriali in cui gli utenti serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti costituiscono più del 40% degli utenti totali dello stesso ambito, e ha presentato istanza di esenzione parziale per gli ambiti territoriali in cui gli utenti serviti da linee MT non dotate dei

requisiti di cui all'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99 costituiscono meno del 40% degli utenti totali dello stesso ambito;

- Considerato inoltre che:
 - dal controllo tecnico effettuato il giorno 26 giugno 2000 presso l'Acegas è emerso che non era rispettato l'obbligo, previsto dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, di dotare tutte le linee MT di un sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio;
 - a seguito del controllo tecnico di cui al precedente alinea, l'Acegas ha fornito, con lettera inviata via telefax in data 4 luglio 2000 (prot. Autorità 10425), chiarimenti, indicando che il numero di trasformatori MT/BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti suddetti è inferiore all'1%, e fornendo i dati di continuità del servizio relativi agli anni 1998 e 1999 per ambiti territoriali, come richiesto dall'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 128/99, calcolati escludendo le linee MT non dotate dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 128/99;
- Ritenuto che i dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambito territoriale, non siano validi agli effetti indicati dall'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, qualora in esito ai controlli tecnici effettuati sulle modalità di registrazione delle interruzioni non siano stati accertati livelli elevati di accuratezza e di precisione e, in particolare, se anche una sola delle seguenti condizioni non è soddisfatta:
 - 1) indice di accuratezza maggiore di 90%;
 - 2) indice di precisione compreso tra -3% e +3%;
- Ritenuto altresì che, in accoglimento delle istanze di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, presentate dall'Enel Distribuzione per alcuni ambiti territoriali, l'applicazione della deliberazione n. 202/99 debba essere differita per gli ambiti territoriali in cui la percentuale di utenti BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, commi 3.2 e 3.3, supera il 40% del totale di utenti BT presenti nello stesso ambito territoriale, fino all'anno successivo a quello in cui tale percentuale di utenti BT risulti inferiore al 40%;
- Ritenuto pertanto che:
 - non siano validi i dati di continuità del servizio, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, forniti dalla Meta per tutti gli ambiti territoriali ad essa relativi, e dall'Enel Distribuzione limitatamente agli ambiti territoriali relativi all'Esercizio di Lucca (*Provincia di Lucca – alta concentrazione; Provincia di Lucca – media concentrazione; Provincia di Lucca – bassa concentrazione; Provincia di Massa Carrara – alta concentrazione; Provincia di Massa Carrara – media concentrazione; Provincia di Massa Carrara – bassa concentrazione*) e

- all'Esercizio metropolitano di Bari (*Provincia di Bari – alta concentrazione*) e che, pertanto, per tali ambiti territoriali la data di applicazione della deliberazione n. 202/99 debba essere differita all'1 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99;
- siano validi i dati di continuità del servizio, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, forniti dall'Enel Distribuzione per gli ambiti territoriali ad essa relativi diversi da quelli indicati al precedente alinea, e dall'Acegas, solo limitatamente agli ambiti territoriali in cui la percentuale di utenti BT serviti da linee MT non dotate dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99 non supera il 40% del totale di utenti BT presenti nello stesso ambito territoriale, e se tali dati sono calcolati escludendo le linee MT non dotate dei requisiti suddetti;
 - siano validi i dati di continuità del servizio, relativi agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, forniti dall'Acea, dall'Aem Milano, dall'Aem Torino e dall'Asm, fatti salvi ulteriori controlli che potranno essere predisposti dagli uffici dell'Autorità;

DELIBERA

- Di differire all'1 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, nel seguito: “deliberazione n. 202/99”, la data di inizio di applicazione di tale deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti dalla società Meta – Modena energia territorio ambiente Spa, con sede legale in via Razzaboni 80, Modena 41100, e per gli ambiti territoriali *Provincia di Bari – alta concentrazione; Provincia di Lucca – alta concentrazione; Provincia di Lucca – media concentrazione; Provincia di Lucca – bassa concentrazione; Provincia di Massa Carrara – alta concentrazione; Provincia di Massa Carrara – media concentrazione; Provincia di Massa Carrara – bassa concentrazione*, serviti dalla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, Roma 00198.
- Di determinare, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 202/99, i livelli effettivi base e i livelli tendenziali per il periodo 2000-2003 come indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Di determinare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99, la media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio, assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di comunicare la presente deliberazione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti esercenti:
 - Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma
 - Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste
 - Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano
 - Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino
 - Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia
 - Azienda energetica consorziale-Etschwerke, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano-Bozen;
 - Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma
 - Meta - Modena energia territorio ambiente Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena.

- Di invitare gli esercenti di cui al precedente punto ad informare ciascun utente che ne faccia richiesta in merito ai livelli tendenziali di continuità relativi all'ambito territoriale a cui il richiedente appartiene, ovvero in merito ai motivi per i quali tali livelli tendenziali non siano stati determinati con il presente provvedimento.

- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.